

## Scheda della Provincia

Superficie:	<b>Km<sup>2</sup> 6.206</b>
Popolazione (99):	<b>469.887</b>
Occupati (98):	<b>191.000</b>
In cerca di occupazione:	<b>9.000</b>
Rientri dall'estero (96):	<b>1.597</b>
Trasferimenti per l'estero (96):	<b>306</b>
Comuni:	<b>287</b>

Fonte: rielaborazione dati ISTAT

# Trentino Alto Adige

## Provincia Autonoma di Trento

## Indice

### *Sintesi degli interventi*

#### **Legge Provinciale n. 13 del 28 aprile 1986**

*Interventi nel settore dell'emigrazione*

#### **Criteria per l'erogazione dei contributi**

*L.P. 28 aprile 1986 n.13 e s.m.*

#### **Nuova Legge Provinciale, ottobre 2000 Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti**

*(Attenzione: al momento di andare in stampa  
la Legge non era ancora entrata in vigore  
perché mancava il visto del Commissario di Governo)*



# Sintesi degli interventi

## *Beneficiari*

Sono considerati emigrati i cittadini di origine trentina, per nascita o per residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore a due anni consecutivi negli ultimi cinque anni. Ai fini di tale computo, viene considerato rapportato ad un anno un periodo di permanenza consecutiva all'estero di almeno sei mesi nello stesso anno. Sono altresì considerati emigrati il coniuge e i discendenti di chi abbia acquisito la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge, sempre che cittadini italiani e abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore a due anni consecutivi. I benefici della presente legge sono concessi agli emigrati di origine trentina, ai loro congiunti e discendenti, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

## *Ambito degli interventi*

- a) manifestazioni culturali, convegni, incontri, conferenze, mostre e eventi spettacolari;
- b) pubblicazioni, materiali audiovisivi e multimediali;
- c) iniziative di formazione e aggiornamento professionale, culturale e linguistico;
- d) borse di studio e di ricerca;
- e) premi per ricerche sull'emigrazione trentina nella scuola e premi per tesi di laurea;
- f) interscambi internazionali alla pari tra giovani;
- g) soggiorni culturali;
- h) iniziative dirette a favorire il temporaneo rientro di emigrati anziani;
- i) concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie in caso di rimpatrio definitivo;
- l) rimborso delle spese relative alla traslazione di salme di lavoratori e loro familiari emigrati all'estero e ivi deceduti;

- m) concessione di un contributo assistenziale nei casi di grave bisogno economico;
- n) corsi di formazione o riqualificazione professionale per emigrati rimpatriati;
- o) sovvenzioni per il sostegno delle attività delle associazioni degli emigrati;
- p) sovvenzioni per interventi umanitari;

## *Domande e documentazione*

Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare per le agevolazioni e le provvidenze previste sono illustrati nella delibera approvata dalla Giunta provinciale nella seduta del 5 novembre 1999 con atto n.7225, che abbiamo allegato alla legge provinciale n.13/86.

### **Per informazioni:**

*Provincia autonoma di Trento -  
Servizio relazioni esterne ufficio  
emigrazione*

Via Brennero, 136

Centro Le Fornaci

38100 Trento

Tel. 0461/494785

0461/494784

0461/494755

Fax 0461/494758

E-mail: [uff.emigr@provincia.tn.it](mailto:uff.emigr@provincia.tn.it)



**Sommario**



## Legge Provinciale n. 13 del 28 aprile 1986 Provincia di Trento Interventi nel settore dell' emigrazione

### Articolo 1

#### **Finalità**

- 1) La Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione degli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, opera per rimuovere le cause dell'emigrazione.
- 2) Con le disposizioni di cui alla presente legge promuove forme di partecipazione, di solidarietà di tutela e di diffusione della cultura al fine di consolidare il legame dei trentini emigrati e dei loro discendenti con la terra d'origine, favorendone nel contempo l'arricchimento personale, tenuto anche conto delle specifiche situazioni delle singole società di accogliimento.
- 3) La Provincia opera altresì per favorire il rientro degli emigrati e per agevolare il loro inserimento o reinserimento nel contesto socio - economico della provincia.

### Articolo 2

- 1) Per l'attuazione delle finalità di cui all' articolo 1 della presente legge la Giunta provinciale si avvale della collaborazione della Consulta provinciale dell'emigrazione, istituita presso la Giunta stessa.
- 2) La Consulta è composta da:
  - a) quindici emigrati residenti all'estero da almeno cinque anni, designati dalle associazioni di cui alla lettera b) d'intesa fra loro e dei quali almeno cinque rappresentino l'emigrazione extraeuropea;
  - b) otto rappresentanti designati, d'intesa fra loro, dalle associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 della presente legge;
  - c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi provinciali;
  - d) due rappresentanti dei comuni designati l'uno dall'ANCI, l'altro dall'UNCEM;
  - e) quattro rappresentanti dei comprensori, designati dalla conferenza dei presidenti dei comprensori stessi;
  - f) quattro rappresentanti degli istituti a carattere nazionale di patronato e assistenza sociale per i lavoratori, operanti anche all'estero a favore dei lavoratori italiani emigrati, designati dai rispettivi organi provinciali;
  - g) un rappresentante dei settori economici, designato dalla CCIAA;
  - h) il dirigente dell'Agenzia provinciale del lavoro;
  - i) un rappresentante dell'Università statale degli studi di Trento;
  - l) due Consiglieri provinciali, di cui uno designato dalla minoranza.
- 3) Della Consulta fa parte l'Assessore provinciale competente per i problemi dell'emigrazione con funzioni di presidente.
- 4) La Consulta è costituita con deliberazione della Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta stessa e resta in carica per la durata della legislatura.
- 5) Le designazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la consulta stessa, fatte comunque salve le successive integrazioni.

- 6) Con deliberazione della Giunta si provvede altresì ad eventuali sostituzioni dei componenti.
- 7) La Consulta elegge nel proprio seno il vicepresidente.

### Articolo 3

#### **Compiti della Consulta**

- 1) La Consulta provinciale dell'emigrazione formula proposte ed esprime pareri in ordine ai problemi comunque concernenti l'emigrazione ed in modo particolare per:
  - a) interventi da realizzarsi presso il Parlamento e gli organi centrali di Governo al fine dell'adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con gli organi comunitari ed internazionali, per la tutela all'estero degli emigrati e delle loro famiglie;
  - b) la verifica periodica dell'entità del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali ed economici;
  - c) la rimozione degli ostacoli che di fatto limitino l'uguaglianza fra i cittadini emigrati e quelli residenti;
  - d) l'individuazione di forme operative che consentano l'effettiva partecipazione degli emigrati alla formulazione ed all'attuazione dei piani di sviluppo della Provincia;
  - e) la formulazione, l'attuazione e la verifica dei programmi di intervento della Provincia in favore degli emigrati e delle loro famiglie;
  - f) l'individuazione e la diffusione degli strumenti idonei a soddisfare l'esigenza di informazione e di documentazione dei cittadini emigrati sulla realtà provinciale e dei cittadini residenti sulla storia e la realtà del fenomeno migratorio;
  - g) la ricerca di migliori sistemi di trasferimento in Italia delle rimesse degli emigrati, al fine di incentivare e tutelare il risparmio degli stessi;
  - h) l'effettuazione di studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio.
- (2) Ai rappresentanti diretti degli emigrati è fatto obbligo di presentare al Presidente della Consulta, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato delle collettività trentine nelle rispettive aree di competenza.

### Articolo 4

#### **Comitato esecutivo della Consulta**

- 1) Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Consulta, ciascuno con le rispettive funzioni e da sei membri eletti dalla Consulta stessa tra i suoi componenti. A tal fine ciascun componente la Consulta può esprimere il proprio voto per non più di tre nominativi.
- 2) Fino all'elezione del nuovo Comitato, quello precedente mantiene i propri compiti.

### Articolo 5

#### **Compiti del Comitato esecutivo**

- 1) Il Comitato esecutivo:
  - a) agisce in rappresentanza della Consulta, ne realizza le deter-



minazioni e cura la più proficua preparazione delle riunioni della Consulta stessa;

b) esprime parere sugli interventi da realizzarsi ai sensi della presente legge ed ogni altro parere richiesto dalla Giunta provinciale;

c) esprime parere sui tempi e le modalità degli incontri da tenersi con le collettività degli emigrati trentini, nonché sulla partecipazione a convegni e manifestazioni che interessino l'emigrazione e sulla composizione delle delegazioni della Consulta.

## **Articolo 6**

### **Funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo**

1) La Consulta si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno; può inoltre essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente, sentito il parere del Comitato esecutivo, o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti la Consulta stessa.

2) La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da notificarsi ai consultori almeno cinquanta giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Con l'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere trasmessa per ognuno di essi congrua documentazione.

3) Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

4) Il Comitato esecutivo si riunisce in relazione all'andamento dei lavori della Consulta ed agli impegni demandatigli dalla stessa.

5) Il Comitato è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo i casi di motivata urgenza.

6) L'ordine del giorno, da inserirsi nell'avviso di convocazione, è compilato dal Presidente.

7) Le sedute del Comitato sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

8) Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta e del Comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Gruppi consiliari operanti in Consiglio provinciale, gli Assessori provinciali e regionali, esperti o rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni o amministrazioni interessati agli argomenti posti in esame.

9) Le funzioni di segretario della Consulta e del Comitato sono svolte da un funzionario della Provincia.

10) Di ciascuna seduta della Consulta e del Comitato viene redatto dal segretario apposito verbale, che verrà trasmesso a tutti i componenti della Consulta e al Consiglio provinciale.

## **Articolo 7**

Rimborso spese ed indennità di missione (1) Ai componenti la Consulta provinciale dell'emigrazione, per la partecipazione alle sedute della Consulta stessa e del Comitato esecutivo, nonché, previa deliberazione di autorizzazione da parte della Giunta provinciale, per la partecipazione in Italia e all'estero a convegni, conferenze, incontri, sono corrisposti, a carico del fondo provinciale per l'emigrazione, di cui all'articolo 10 della presente legge, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

2) Gli stessi compensi spettano, in quanto dovuti, agli invitati alle sedute della Consulta e del Comitato.

3) In luogo del rimborso la Provincia può acquistare direttamente i biglietti di viaggio.

## **Articolo 8**

### **Interventi provinciali a favore dell'emigrazione**

1) Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Provincia interviene con le speciali misure previste dalla presente legge.

2) Ferma restando la possibilità per gli emigrati di accedere, nel rispetto della rispettiva disciplina, alle provvidenze già disposte dalle singole normative di settore, le leggi provinciali possono introdurre nuovi interventi od adeguare quelli esistenti, prevedendo particolari disposizioni a favore degli emigrati stessi, al fine di assicurare la soluzione di specifici problemi economici, sociali e culturali connessi con il fenomeno migratorio.

## **Articolo 9**

### **Destinatari degli interventi**

1) Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini di origine trentina, per nascita o per residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore a due anni consecutivi negli ultimi cinque anni.

2) Ai fini di tale computo, viene considerato rapportato ad un anno un periodo di permanenza consecutiva all'estero di almeno sei mesi nello stesso anno.

3) Sono altresì considerati emigrati il coniuge ed i discendenti di chi abbia acquisito la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge, sempreché cittadini italiani ed abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore a due anni consecutivi.

## **Articolo 10**

### **Fondo provinciale per l'emigrazione**

1) Per l'attuazione della presente legge è istituito il fondo provinciale per l'emigrazione.

2) Il fondo è costituito dagli stanziamenti di cui all'articolo 27 aumentati di eventuali contributi o finanziamenti statali e comunitari e di ogni altro eventuale contributo.

## **Articolo 11**

### **Programmazione degli interventi**

1) Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, per il sostenimento delle spese e per la realizzazione degli interventi da attuarsi attraverso il fondo provinciale per l'emigrazione, la Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta provinciale dell'emigrazione o del Comitato esecutivo e della competente Commissione legislativa, formula un piano di massima di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quello del programma di sviluppo provinciale.

2) Il piano viene elaborato in armonia con il programma di sviluppo provinciale, è scorrevole e viene aggiornato a periodi temporali non inferiori all'anno.





3) Il piano individua gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità dei finanziamenti e la loro ripartizione per gli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22.

### **Articolo 12**

#### **Concorso nelle spese**

1) Al fine di agevolare il rientro definitivo in Italia degli emigrati trentini e delle loro famiglie, la Provincia può erogare i seguenti benefici:

a) concorso nelle spese di viaggio, determinato per quanti rientrano da Paesi europei e a prescindere dal mezzo usato, in misura non superiore al 75 per cento del costo del biglietto ferroviario di seconda classe e, per quanti rientrano da Paesi extraeuropei, in misura non superiore al 50 per cento del costo del biglietto in aereo o in nave in classe turistica.

I criteri sopra indicati possono, ove ne ricorrano le condizioni, essere impiegati anche congiuntamente;

b) concorso, in misura non superiore al 50 per cento, nelle spese documentate di trasporto delle masserizie;

c) concorso, in misura non superiore al 50 per cento, nelle spese documentate di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro posseduti all'estero dagli emigrati e trasferiti in provincia per l'avvio di attività al rientro. Sono escluse le eventuali spese per diritti doganali.

2) Ai fini del concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie non sono considerati emigrati i lavoratori dipendenti all'estero dallo Stato, da enti e da istituzioni italiani, nonché i lavoratori che vengono inviati in trasferta all'estero da imprese italiane.

3) In caso di rientro per invalidità, infortunio, malattia professionale, o disoccupazione involontaria, si prescinde dal requisito dei due anni di residenza all'estero.

4) Le domande devono essere presentate alla Giunta provinciale entro il termine di sei mesi dalla data del rimpatrio.

5) La Provincia può altresì rimborsare le spese sostenute per la traslazione in Italia di salme di lavoratori e di loro familiari emigrati all'estero ed ivi deceduti, per la parte eventualmente non coperta da enti o istituzioni pubblici o privati.

6) La domanda deve essere presentata alla Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data del decesso, dal coniuge o dal convivente superstite ovvero da uno dei genitori o dei figli superstiti ovvero, purché facente parte del nucleo familiare alla data del decesso, da un fratello o sorella superstite.

### **Articolo 13**

#### **Interventi assistenziali**

1) La Provincia può, ove occorra, sostenere spese per l'accogliimento dei nuclei familiari rimpatriati ed il loro trasporto dalla località di arrivo sul territorio nazionale alla località di destinazione, nonché per immediate necessità di ristorazione ed alloggi dei nuclei stessi.

2) In caso di grave bisogno economico del nucleo familiare, accertato da indagini di servizio sociale, la Giunta può altresì, anche in concorrenza con interventi previsti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali di base, erogare speciali contributi e sostenere spese tendenti a favorire l'inserimento o il reinserimento in Italia.

### **Articolo 14**

#### **Iniziative sociali e culturali**

1) La Provincia può sostenere spese e concedere contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per promuovere incontri con le collettività di emigrati trentini e realizzare e favorire iniziative idonee a consentire agli emigrati stessi la migliore conoscenza del patrimonio storico-culturale e della realtà sociale ed economica della terra d'origine.

2) Sono tenute in particolare considerazione le iniziative che possono trovare coordinamento con analoghe iniziative delle Regioni e delle rappresentanze italiane all'estero o con programmi nazionali e che maggiormente sono idonee a promuovere e favorire la reciproca conoscenza fra gli emigrati di diversa provenienza e fra gli emigrati stessi ed i cittadini dei Paesi di immigrazione.

### **Articolo 15**

#### **Informazione**

1) La Provincia è autorizzata a sostenere spese per la pubblicazione e la diffusione di strumenti di informazione agli emigrati sulle attività legislative ed amministrative della Provincia, nonché su tutto quanto possa comunque avere rilevanza ed interesse per gli emigrati stessi.

2) La Provincia è autorizzata altresì a diffondere presso le collettività degli emigrati quotidiani, pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico di prevalente interesse provinciale, al fine di rinsaldare i rapporti culturali degli emigrati medesimi e dei loro discendenti con la terra d'origine.

### **Articolo 16**

#### **Studi, indagini e ricerche**

1) La Provincia può sostenere spese e concedere contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per promuovere ed incentivare iniziative che consentano di acquisire al patrimonio storico-culturale della terra trentina studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio.

2) Può altresì sostenere spese per promuovere indagini finalizzate alla migliore programmazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

### **Articolo 17**

#### **Soggiorni ed interscambi**

1) La Provincia può sostenere spese e concedere contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per promuovere ed organizzare soggiorni di istruzione in Trentino per giovani emigrati, al fine di consentire anche alle generazioni nate all'estero ogni possibile approfondimento dell'originaria identità culturale ed una organica conoscenza della realtà attuale della terra d'origine.

2) Tali iniziative possono prevedere visite anche in altre regioni italiane.

3) Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle società di accogliimento e di promuovere una maggiore coscienza della popolazione trentina in ordine alla realtà del fatto migratorio, la Provincia, d'intesa - ove necessario - con i competenti



organi di Governo, può promuovere iniziative di interscambio che coinvolgano studenti e giovani lavoratori trentini e giovani cittadini dei Paesi di emigrazione.

4) La Provincia può altresì promuovere e agevolare iniziative di turismo sociale per gli emigrati.

### **Articolo 18**

#### **Formazione scolastica**

1) La Provincia può sostenere spese e concedere contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per promuovere e favorire la frequenza scolastica, anche convittuale, di giovani emigrati a corsi di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, a corsi universitari e parauniversitari e a corsi di specializzazione e di ricerca postuniversitaria.

2) Ove possibile, viene data precedenza alla frequenza di corsi nell'ambito della provincia di Trento.

### **Articolo 19**

#### **Corsi di lingua italiana e di formazione o riqualificazione professionale**

1) Al fine di agevolare l'inserimento o il reinserimento in Italia degli emigrati rientrati definitivamente dall'estero, la Provincia può sostenere spese per consentire la partecipazione a corsi per l'apprendimento o il recupero della lingua italiana e a corsi di formazione o di riqualificazione professionale.

2) Ove ne ravvisi la necessità la Provincia può, per le stesse finalità e nella misura massima del 50 per cento, stipulando apposite convenzioni, concorrere nelle spese per lezioni private, fino ad un massimo di 100 lezioni in un anno.

3) La Provincia può altresì istituire borse di studio per promuovere e favorire la partecipazione di studenti e giovani lavoratori emigrati a corsi di lingua e cultura italiana, comunque istituiti nell'ambito del territorio nazionale.

### **Articolo 20**

#### **Estensione delle iniziative culturali**

1) Le iniziative di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 possono essere estese agli emigrati che abbiano acquisito una cittadinanza straniera ed ai loro discendenti.

### **Articolo 21**

#### **Associazioni**

1) La Provincia riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da associazioni che operino con carattere di continuità e di specificità a favore degli emigrati trentini e delle loro famiglie.

2) A tal fine è istituito presso la Presidenza della Giunta provinciale il "Registro delle associazioni degli emigrati trentini all'estero".

3) In tale registro sono iscritte, sentito il parere del Comitato esecutivo della Consulta, le associazioni aventi sede nella provincia e proprie diramazioni all'estero e che operano da almeno cinque anni.

4) Per ottenere l'iscrizione dette associazioni devono avanzare domanda alla Giunta provinciale, corredata di:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) documentazione comprovante che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento dei compiti statutari.

In particolare devono essere indicate le sedi all'estero, la loro struttura, le modalità di elezioni e di scadenza dei loro organi direttivi;

c) dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta fra e per gli emigrati trentini nel quinquennio precedente la domanda di iscrizione.

### **Articolo 22**

#### **Concessione di sovvenzioni alle associazioni**

1) Alle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo precedente la Provincia può concedere sovvenzioni annuali destinate a sostenerne l'attività, svolta anche attraverso le proprie diramazioni all'estero.

2) Le associazioni interessate alle sovvenzioni, devono inoltrare alla Giunta provinciale domanda corredata di:

a) programma delle attività per le quali si chiede la sovvenzione e relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità delle attività stesse;

b) piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;

c) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e relativo bilancio consuntivo.

3) A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le domande afferenti le richieste di sovvenzioni per l'anno successivo, andranno presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.

4) Alla concessione delle sovvenzioni provvede, sentito il parere del Comitato esecutivo della Consulta, la Giunta provinciale con propria deliberazione.

5) L'ammontare della sovvenzione non può comunque essere superiore al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

6) L'erogazione della sovvenzione assegnata è disposta mediante versamento in via anticipata in relazione a fabbisogni periodici di cassa.

### **Articolo 23**

#### **Convenzioni**

1) Per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 14, 16, 17 e 19 la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni con le associazioni iscritte al "Registro" di cui al precedente articolo 21.

### **Articolo 24**

#### **Funzionario delegato**

1) Il Presidente della Giunta provinciale ha la facoltà di autorizzare presso la Tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati per gli interventi di cui agli articoli 7, 13, 14, 15, 17 e 18.



## **Articolo 25**

### **Abrogazione**

- 1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le leggi provinciali 28 luglio 1975, n. 27, e 31 ottobre 1977, n. 29.
- 2) Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro lo stesso termine sono definiti secondo le procedure previste dalle medesime leggi provinciali.
- 3) Le domande presentate ai sensi delle leggi provinciali di cui al primo comma e per le quali non si sia ancora provveduto possono essere accolte secondo la disciplina della presente legge.

## **Articolo 26**

### **Norme transitorie**

- 1) Nella prima applicazione della presente legge la Consulta provinciale dell'emigrazione è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e, per quanto riguarda i rappresentanti delle associazioni e degli emigrati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, vengono confermate le designazioni effettuate ai sensi della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, e successive modificazioni.
- 2) Fino alla costituzione, ai sensi della presente legge, della Consulta di cui all'articolo 2 e del Comitato esecutivo di cui all'articolo 4, rimangono in carica la Consulta ed il Comitato nominati ai sensi della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, e successive modificazioni.
- 3) Nella prima applicazione della presente legge e comunque fino al 31 dicembre 1986 gli interventi e le spese di cui agli articoli precedenti possono essere attuati e sostenuti anche in assenza di piano.

## **Articolo 27**

### **Autorizzazione di spesa. Rinvio**

- 1) Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 della presente legge si provvede con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, intendendosi sostituiti con i citati articoli della presente legge i riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo articolo 16.
- 2) La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.  
Trento, 28 aprile 1986



## Criteri per l'erogazione dei contributi

### L.P. 28 aprile 1986 n.13 e successive modifiche

#### Interventi nel settore dell'emigrazione

##### **La Giunta Provinciale**

- vista la L.P. 28 aprile 1986, n. 13 e s.m. "Interventi nel settore dell'emigrazione", art.11;

- visto l'articolo 46 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, relativo agli interventi umanitari per gli emigrati;

- vista la L.P. 8 luglio 1996, n. 4 "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate", artt. 24 e 65 bis;

- vista la deliberazione n. 8519 di data 24 luglio 1998, come modificata con deliberazione n. 8723 di data 31 luglio 1998, inerente il riordino degli strumenti di programmazione settoriale della Provincia e la ridefinizione dei criteri e delle modalità per il preventivo esame di progetti, piani programmi e norme regolamentari;

- vista la deliberazione n. 13107 del 20 novembre 1998, modificata con deliberazione n. 1908 del 19 marzo 1999, relativa ai criteri per l'erogazione di contributi a soggetti terzi nel settore dell'emigrazione;

- vista la deliberazione n. 4423 del 4 giugno 1999 concernente indirizzi generali per la formazione, l'aggiornamento e la riformulazione degli strumenti di programmazione settoriale;

- vista la delibera n. 6084 del 30 giugno 1999, relativa alla soppressione di taluni organi collegiali tra cui la Consulta provinciale dell'emigrazione;

- visto l'ordine del giorno n. 1 approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 29 giugno 1999, relativo alle modalità di erogazione del fondo di solidarietà per gli emigrati;

- considerata pertanto l'opportunità di approvare nuovi criteri per l'erogazione di contributi, secondo il documento allegato alla presente deliberazione;

- visto il parere favorevole unanimemente espresso dalla Quarta Commissione permanente del Consiglio Provinciale in data 27 ottobre 1999;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

##### **Delibera**

**1)** di approvare, secondo il documento che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, i criteri per l'erogazione di contributi, nell'ambito degli interventi nel settore dell'emigrazione;

**2)** di revocare conseguentemente le proprie deliberazioni n. 13107 del 20 novembre 1998 e n. 1908 del 19 marzo 1999.

##### **I. Promozione culturale**

L'azione di promozione culturale è articolata nei seguenti comparti:

**I.1.** manifestazioni culturali, convegni, incontri, conferenze, mostre ed eventi spettacolari;

**I.2.** pubblicazioni, materiali audiovisivi e multimediali;

**I.3.** iniziative di formazione e aggiornamento;

**I.4.** borse di studio e di ricerca;

**I.5.** premi per ricerche sull'emigrazione trentina nella scuola e premi per tesi di laurea; per tutte le tipologie di intervento sopra elencate la Provincia può sostenere direttamente la spesa o concedere contributi.

I criteri per la concessione di contributi a soggetti terzi vengono di seguito descritti, con riferimento a ciascuna tipologia.

**I.1. Manifestazioni culturali, convegni, incontri, conferenze, mostre ed eventi spettacolari**

##### **Tipologie di spesa ammissibili**

**a)** organizzazione e realizzazione all'estero, su richiesta dei sodalizi degli emi-

grati trentini o di enti e associazioni operanti a favore degli emigrati trentini, di manifestazioni artistiche, teatrali, cinematografiche, fotografiche, musicali, folcloristiche, nonché di convegni, incontri, conferenze, mostre, eventi spettacolari e ogni altra iniziativa culturale;

**b)** organizzazione e realizzazione in Trentino di manifestazioni culturali ed artistiche, incontri e dibattiti con artisti e personalità della cultura, dell'arte, della scienza e della tecnica di origine trentina e residenti all'estero nonché con gruppi artistici provenienti da zone dove vi sia comunque una presenza di emigrati trentini;

**c)** organizzazione e realizzazione all'estero di manifestazioni culturali ed artistiche, incontri e dibattiti con artisti e personalità della cultura di origine trentina e residenti all'estero nonché con gruppi culturali ed artistici dove vi sia comunque una presenza di emigrati trentini, in occasione di Convention o altre manifestazioni ed incontri a favore degli emigrati trentini.

##### **Misura del contributo**

- per la tipologia di cui alla lettera a) l'intervento si concretizza nel rimborso delle spese di viaggio nelle misure e con i limiti massimi seguenti:

- 90% della spesa ammessa e lire 10.000.000 per destinazioni nell'area europea;

- 80% della spesa ammessa e lire 60.000.000 per destinazioni extraeuropee.

Inoltre, potranno essere rimborsate le spese di soggiorno nelle misure e con i limiti massimi seguenti:

90% della spesa ammessa e lire 5.000.000 per l'area europea;

80% della spesa ammessa e lire 15.000.000 per le aree extraeuropee;

- per la tipologia di cui alla lettera b) l'intervento si concretizza, nel rimborso delle spese di viaggio, nelle misure e con i limiti massimi seguenti:





- 90% della spesa ammessa e lire 10.000.000 se provenienti dall'area europea;
- 80% della spesa ammessa e lire 60.000.000 se provenienti da altre aree.

Inoltre, potranno essere rimborsate le spese di soggiorno nelle misure e con i limiti massimi seguenti:

- 90% della spesa ammessa e lire 5.000.000 se provenienti dall'area europea;
- 80% della spesa ammessa e lire 15.000.000 se provenienti da altre aree;
- per la tipologia di cui alla lettera c) l'intervento si concretizza nel rimborso delle spese di viaggio, nella misura del 90% e, comunque, con il limite massimo di lire 35.000.000.

#### **Criteria di valutazione**

La concessione del contributo, viene determinata sulla base della disponibilità finanziaria, della valenza dell'iniziativa rispetto agli obiettivi generali di mantenimento dei legami con la terra d'origine e di offerta alle comunità trentine all'estero di opportunità e strumenti che consentano loro di essere protagonisti di promozione culturale nelle società di accoglienza.

#### **Criteria di priorità degli interventi**

Le domande possono essere accolte, fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione, dando la precedenza a quelle inerenti manifestazioni a favore di comunità di origine trentina che non abbiano già usufruito dei benefici di cui al presente punto nell'ultimo triennio e alla partecipazione di persone o gruppi artistici che non abbiano già usufruito dei benefici di cui al presente punto nell'ultimo triennio.

#### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

Le domande che si riferiscono alla lettera a), devono essere presentate alla Provincia dai sodalizi degli emigrati trentini all'estero o da altro ente o associazione comunque operante a favore degli

emigrati almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa.

- Le domande che si riferiscono alla lettera b) devono essere presentate alla Provincia dai sodalizi degli emigrati trentini all'estero o da altro ente o associazione comunque operante a favore degli emigrati, come pure da singoli artisti o personalità della cultura, dell'arte, della scienza e della tecnica di origine trentina e residenti all'estero nonché da gruppi artistici in cui vi sia comunque una presenza significativa di emigrati trentini, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa; alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'origine o la discendenza trentina dei richiedenti e, nel caso dei gruppi artistici, di tutti o di parte dei componenti.

- Le domande che si riferiscono alla lettera c) devono essere presentate alla Provincia dal Presidente del sodalizio che ospita la Convention o l'iniziativa, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione; alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'origine o la discendenza trentina di tutti o di parte dei componenti del gruppo artistico, ovvero del singolo artista o relatore.

### **I.2. Pubblicazioni, materiali audiovisivi e multimediali**

#### **Tipologia di spesa ammissibile**

La realizzazione di pubblicazioni, di materiali audiovisivi e multimediali può attuarsi anche attraverso la partecipazione della Provincia alle spese di edizione, nella forma della coedizione in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

#### **Misura del contributo**

I contributi possono essere concessi nella misura del 50% delle spese di realizzazione, comunque con il limite massimo di lire 25.000.000. per le pubblicazioni a stampa e di lire 50.000.000. per prodotti audiovisivi e multimediali.

#### **Criteria di valutazione**

La concessione del contributo previsto, viene determinata sulla base della valenza dell'iniziativa con riferimento agli

obiettivi generali di mantenimento dei legami con la terra di origine, di promozione all'estero della cultura e della lingua italiana e trentina in particolare, di crescita delle competenze e delle abilità linguistiche degli emigrati e loro discendenti, di stimolo dell'interazione e della comunicazione fra le diverse culture etniche, per favorire un'integrazione che non comporti l'assimilazione e l'abbandono delle proprie radici.

#### **Criteria di priorità degli interventi**

I contributi sono concessi secondo una graduatoria predisposta dal servizio competente sulla base dei seguenti elementi di valutazione e dei punteggi a fianco indicati:

- coedizioni proposte da Università e Istituti di ricerca: 10 punti;
- coedizioni proposte da enti pubblici, enti e associazioni culturali: 8 punti;
- coedizioni proposte da editori e soggetti privati: 5 punti.

#### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

Le domande devono essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno, per iniziative da realizzarsi nell'anno successivo, unitamente al progetto o piano editoriale dell'opera (soggetto e sceneggiatura nel caso di un prodotto audiovisivo), al preventivo di spesa e al relativo piano di finanziamento.

### **I.3. Iniziative di formazione e aggiornamento**

#### **Tipologia di spesa ammissibile**

a) per quanto riguarda le iniziative di formazione e aggiornamento culturale e linguistico organizzate direttamente dalla Provincia, anche in collaborazione con altri soggetti, sono concessi contributi ai corsisti per le spese di viaggio di andata e ritorno;

b) per quanto riguarda gli stages di formazione e aggiornamento professionale, organizzati direttamente dalla Provincia, anche in collaborazione con altri soggetti, possono essere concessi contributi ai partecipanti per le spese di viaggio di andata e ritorno nonché borse di professionalizzazione mensili.



**Misura del contributo**

- per gli interventi di cui alla lettera a) il contributo viene concesso nella misura del 50% se i corsisti provengono da Paesi Europei e del Nord/Centro America, del 70% se provenienti da Paesi del Sudamerica, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania, del 90% se provenienti dalla Romania e dalle comunità trentine della ex Jugoslavia;

- per gli interventi di cui alla lettera b) ai partecipanti provenienti da aree svantaggiate del Sud America, della Romania e della ex-Jugoslavia potrà essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno nella misura del 90%, nonché una borsa di professionalizzazione di lire 500.000 mensili, per un massimo di tre mesi. Per tutti gli altri partecipanti è prevista la concessione di contributi per le spese di viaggio nella misura prevista al paragrafo precedente.

**Criteri di graduazione delle agevolazioni**

Non è prevista graduazione delle agevolazioni poiché il beneficio viene eventualmente concesso nelle misure sopra indicate, fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.

**Criteri di priorità degli interventi**

I contributi sono concessi agli ammessi ai corsi o agli stages. Tale ammissione è determinata sulla base di selezioni effettuate di volta in volta dal Dirigente il Servizio competente, secondo i seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

- non aver partecipato a precedenti iniziative di formazione promosse dalla Provincia: 10 punti;
- buona conoscenza della lingua italiana (ad eccezione delle iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana): 5 punti;
- possesso di titoli e/o attestati di studio inerenti l'argomento dell'iniziativa formativa considerata: 5 punti;
- condizione di disagio economico, attestata da un ufficio consolare italiano (limitatamente alle iniziative culturali e linguistiche): 8 punti.

Per valutare l'opportunità della concessione di borse di professionalizzazione ai partecipanti agli stages di formazione e aggiornamento sarà tenuto conto della finalità solidaristica di tale intervento, volto al sostegno dell'autosviluppo sociale ed economico delle comunità trentine all'estero residenti in zone svantaggiate.

**Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

Le domande di partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento culturale e linguistico o agli stages di formazione e aggiornamento professionale, nonché per la concessione delle borse di professionalizzazione dovranno pervenire alla Provincia, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dei corsi o degli stages oppure entro la data indicata nel relativo bando di concorso. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'origine o la discendenza trentina del candidato.

**I.4. Borse di studio e di ricerca****Tipologia di spesa ammissibile**

**a)** Potrà essere indetto un bando di concorso per un numero massimo di sei borse di studio da usufruire presso l'Università degli Studi di Trento. Possono essere ammessi al concorso coloro che alla data di pubblicazione del bando non abbiano superato il 25° anno d'età. I candidati dovranno possedere una buona conoscenza della lingua italiana, comprovata da un test a domande multiple su argomenti di cultura italiana e su materie attinenti il corso di laurea prescelto, il cui testo verrà trasmesso successivamente alla presentazione della domanda.

**b)** Potranno inoltre essere previste 2 borse di ricerca annuali, per attività di ricerca sulla storia dell'emigrazione trentina, presso Università, Fondazioni e Istituti di ricerca italiani e stranieri.

**Spesa ammissibile**

Ciascuna borsa di studio di cui alla lettera a) è di lire 8.000.000. per ogni anno accademico pari al 57% della

spesa media di frequenza di lire 14.000.000.=, secondo i dati forniti dall'Opera Universitaria di Trento. La Provincia provvederà, a seguito dell'effettivo conferimento della borsa di studio, al rimborso delle spese di viaggio dal Paese di residenza a Trento e sosterrà direttamente, a conclusione del corso di studi, le spese per il viaggio di ritorno. Sosterrà inoltre le spese per le tasse di iscrizione e frequenza all'Università e le spese di alloggio. Durante il primo anno di frequenza lo studente sarà affiancato, per un numero massimo di 150 ore, da un tutor, individuato dall'Opera Universitaria di Trento fra gli studenti iscritti almeno al terzo anno della stessa Facoltà. Agli studenti che avranno maturato i requisiti di merito per il rinnovo della borsa di studio per il terzo anno accademico, sarà corrisposto un biglietto di viaggio, di andata e ritorno, per un temporaneo rientro ai Paesi di residenza.

- L'importo massimo di ciascuna borsa di ricerca è di lire 10.000.000.

**Formazione della graduatoria e criteri di priorità**

- Per gli interventi di cui alla lettera a), la competente struttura provinciale, anche avvalendosi dell'apporto di un esperto di insegnamento dell'italiano come seconda lingua, valuterà l'ammissibilità delle domande. Le domande ritenute ammissibili verranno trasmesse all'Università degli Studi di Trento che valuterà i titoli presentati dai candidati e provvederà alla stesura della graduatoria di merito. Verrà data la precedenza ai candidati le cui famiglie versino in stato di disagio economico. I criteri ed i relativi punteggi per la valutazione dei titoli saranno stabiliti nel bando di concorso. L'effettivo conferimento della borsa di studio sarà subordinato al superamento, dopo l'arrivo a Trento, di una prova scritta e di un colloquio, entrambi in lingua italiana, su argomenti di cultura generale e su materie attinenti il corso di laurea prescelto. I criteri di merito per i successivi rinnovi della borsa di studio saranno conformi a quelli adottati dall'Opera Universitaria di Trento per la generalità degli studenti. La borsa di studio verrà erogata in tre rate: 1/3 alla par-



tenza, 1/3 dopo tre mesi e 1/3 alla conclusione dell'anno di corso previo il superamento degli esami previsti per l'anno accademico.

- Le borse di ricerca di cui alla lettera b), ed il relativo importo, saranno assegnati sulla base della graduatoria formulata dalla competente struttura provinciale. La valutazione dovrà tenere conto della valenza della ricerca proposta con riferimento agli obiettivi generali di mantenimento dei legami con la terra d'origine e di promozione della conoscenza della storia dell'emigrazione trentina.

#### **Termini, modalità e documentazione per la presentazione delle domande**

- Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui alla lettera a), dovranno pervenire entro i termini previsti dal relativo bando di concorso. Alla domanda dovrà essere allegata documentazione comprovante l'origine o la discendenza trentina del candidato. L'elenco dell'ulteriore documentazione da allegare verrà precisato nel bando di concorso.

- Le domande per la concessione della borsa di ricerca, di cui alla lettera b), dovranno pervenire entro il 30 giugno di ogni anno. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante l'approvazione del progetto da parte dell'Università, Fondazione o Istituto di ricerca italiano o straniero presso cui la ricerca verrà svolta ed il piano di finanziamento della ricerca stessa, con l'indicazione di eventuali contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. Il candidato dovrà inoltre allegare una propria dichiarazione inerente la cessione alla Provincia dei risultati della ricerca, con l'autorizzazione alla pubblicazione da parte della Provincia dei risultati o di una loro sintesi.

#### **Disposizione transitoria**

Nella prima attuazione degli interventi di cui sopra, le borse di studio di cui alla lettera a) possono essere concesse anche a studenti già iscritti almeno al secondo anno conformemente ai criteri di merito adottati dall'Opera

Universitaria di Trento per il conferimento delle borse di studio. In tale caso si prescinderà dall'accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana e dovrà comunque essere documentata l'origine o la discendenza trentina dei richiedenti.

#### **I.5. Premi per ricerche sull'emigrazione trentina nella scuola e premi per tesi di laurea**

##### **Tipologia di spesa ammissibile**

a) Sono istituiti, annualmente, quattro premi da assegnarsi alle Direzioni didattiche o alle Presidenze d'Istituto delle scuole trentine per ricerche svolte in ambito scolastico, nell'anno scolastico in corso o in quello precedente, sulla storia dell'emigrazione trentina nei suoi vari aspetti.

b) Sono inoltre istituiti, sempre annualmente, quattro premi per tesi di laurea o di diploma universitario, parauniversitario o di specializzazione sul tema dell'emigrazione trentina. Possono concorrere al conferimento i laureati o diplomati residenti in Italia o all'estero, che abbiano conseguito la laurea o il diploma o la specializzazione non oltre due anni prima della presentazione della domanda.

##### **Misura del contributo**

- Ciascun premio di cui alla lettera a) corrisponde ad un importo di lire 3.000.000;

- Ciascun premio di cui alla lettera b) corrisponde ad un importo di lire 3.000.000.

##### **Criteri di graduazione delle agevolazioni**

Non è prevista graduazione nelle erogazioni dei premi poiché il contributo viene concesso per l'intero importo sopra indicato.

##### **Criteri di priorità degli interventi**

- I premi di cui alla lettera a) vengono conferiti tenendo conto della qualità del lavoro, della efficacia della metodologia didattica seguita, del coinvolgimento effettivo degli allievi ed eventualmente delle famiglie e della comunità locale nel lavoro di ricerca, per la

valutazione delle ricerche, ci si potrà avvalere di esperti nella materia, anche esterni all'Amministrazione.

- I premi di cui alla lettera b) vengono conferiti tenendo conto della qualità dell'elaborato rispetto alle finalità poste dalla legge e della votazione di laurea o di diploma conseguita dal candidato. Per la valutazione delle tesi, ci si potrà avvalere di esperti nella materia, anche esterni all'Amministrazione.

##### **Termini e modalità per la presentazione delle domande**

- Le domande per l'assegnazione dei premi di cui alla lettera a), dirette alla Provincia, devono essere presentate all'Ufficio Emigrazione dalla Direzione didattica o dalla Presidenza d'Istituto, entro il 30 giugno di ogni anno unitamente all'elaborato conclusivo della ricerca e ad una sua sintesi di non più di 10 cartelle dattiloscritte, con l'autorizzazione ad una eventuale pubblicazione da parte della Provincia dell'intera ricerca e/o della sintesi della stessa.

- Le domande per l'assegnazione dei premi di cui alla lettera b), dirette alla Provincia, devono essere presentate all'Ufficio Emigrazione entro il 31 ottobre di ogni anno unitamente a due copie della tesi, che dovranno essere gratuitamente cedute alla Provincia, e ad una sintesi di almeno 10 cartelle dattiloscritte con l'autorizzazione alla eventuale pubblicazione da parte della Provincia stessa dell'intera tesi o della sua sintesi.

## **II. Interventi a favore delle giovani generazioni**

Sono previsti i seguenti tipi di intervento:

### **II.1. interscambi**

#### **II.2. soggiorni culturali**

Per entrambe le tipologie di intervento la Provincia può sostenere direttamente la spesa o concedere contributi.

I criteri per la concessione di contributi vengono di seguito descritti, con riferimento a ciascuna tipologia.

### **II.1. Interscambi**

#### **Tipologia di spesa ammissibile**

La Provincia ha promosso la formazio-





ne di un apposito "Registro" delle famiglie trentine, residenti in provincia e all'estero, interessate a iniziative di interscambio internazionale alla pari. Per la realizzazione di tali iniziative saranno attuate forme di sostegno economico, limitato alla copertura degli oneri assicurativi per malattia ed infortuni per i partecipanti all'interscambio e per l'intera durata dello stesso (realizzato attraverso apposita polizza direttamente sottoscritta dalla Provincia) e al contributo per le spese di viaggio dal paese di residenza al paese con cui viene effettuato l'interscambio.

#### **Misura del contributo**

Il contributo viene concesso nella misura del 50% delle spese di viaggio sostenute, per i giovani provenienti da Paesi dell'Europa e del Nord/Centro America, del 70% se provenienti da Paesi del Sudamerica, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania, del 90% se provenienti dalla Romania e dalle comunità trentine della ex Jugoslavia. Per i giovani residenti in provincia di Trento il contributo sarà concesso nella misura del 50% delle spese di viaggio, indipendentemente dal Paese con cui si effettua l'interscambio.

Saranno ammessi ad usufruire di tale iniziativa giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni.

#### **Criteri di graduazione delle agevolazioni**

Il beneficio viene concesso sempre nella misura sopra indicata.

#### **Criteri di priorità degli interventi**

I benefici sono concessi fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione, nonché sulla base della data di presentazione delle domande.

#### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

La domanda di partecipazione agli interscambi dovrà pervenire alla Provincia 30 giorni prima dell'attivazione dell'iniziativa. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione com-

provante l'origine o la discendenza trentina del candidato.

## **II.2. Soggiorni culturali**

### **Tipologia di spesa ammissibile**

**a)** Nel caso di soggiorni organizzati direttamente dalla Provincia è prevista la concessione di contributi ai partecipanti per le spese di viaggio da e per i Paesi di residenza.

**b)** In alternativa o in aggiunta all'azione diretta della Provincia, potranno essere finanziati progetti finalizzati alla realizzazione di soggiorni culturali, presentati da associazioni, enti ed organismi operanti in Trentino, sul territorio nazionale o all'estero. La Provincia potrà inoltre partecipare, secondo modalità di volta in volta stabilite, a soggiorni e interscambi organizzati da Enti, Istituzioni, Organizzazioni nazionali, internazionali e intergovernativi, quali ad esempio, l'"Unione Latina", nonché altre Regioni italiane o altri Enti operanti nell'ambito della formazione e promozione culturale a favore degli emigrati italiani.

### **Misura del contributo**

- I benefici di cui alla lettera a) saranno concessi nella misura del 50% per partecipanti provenienti da Paesi Europei e del Nord/Centro America, del 70% se provenienti da Paesi del Sudamerica, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania, del 90% se provenienti dalla Romania e dalle comunità trentine della ex Jugoslavia.

- Per le iniziative di cui alla lettera b), la Provincia potrà intervenire con un contributo all'ente o agli enti organizzatori per una quota parte, pari al 50% della spesa complessiva e fino ad un importo massimo di lire 50.000.000 per ciascuna iniziativa.

### **Criteri di graduazione delle agevolazioni**

- Per quanto riguarda i contributi di cui alla lettera a), questi vengono concessi nelle misure sopra specificate.

- Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera b), i contributi vengono concessi sulla base della disponibilità finanziaria al momento dell'esame della domanda e della valenza dell'ini-

ziativa con riferimento agli obiettivi generali di mantenimento dei legami con la terra d'origine e di promozione della conoscenza della lingua, della cultura e dell'ambiente dell'Italia e del Trentino in particolare.

### **Criteri di priorità degli interventi**

- Per le iniziative di cui alla lettera b), i contributi saranno concessi sulla base della data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.

### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

- Per ottenere i contributi per le spese di viaggio di cui alla lettera a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle iniziative di cui al presente paragrafo saranno stabilite di volta in volta dalla competente struttura provinciale. Le domande saranno accolte fino all'esaurimento dei posti disponibili, secondo una graduatoria formata in base ai seguenti criteri e relativi punteggi:

- non aver partecipato a precedenti iniziative di formazione promosse dalla Provincia: 10 punti;

- buona conoscenza della lingua italiana: 5 punti;

- condizione di disagio economico attestata da un ufficio consolare italiano: 8 punti.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'origine o la discendenza trentina.

- Per ottenere le sovvenzioni di cui alla lettera b), le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa. Alla domanda dovrà essere allegato il progetto dell'iniziativa, il preventivo di spesa ed il piano di finanziamento con l'indicazione di eventuali altri finanziamenti pubblici.

## **III. Interventi a favore degli anziani**

### **III.1. Iniziative dirette a favorire il temporaneo rientro di emigrati anziani**

Per tale tipologia di intervento la Pro-





vincia potrà sostenere direttamente le spese, ovvero concedere contributi secondo quanto di seguito descritto.

#### **Tipologia di spesa ammissibile**

L'intervento è destinato ad emigrati di origine trentina per nascita o per residenza che abbiano compiuto i 60 anni di età e che non siano ritornati in Italia da almeno 15 anni.

L'intervento è esteso ad un accompagnatore in caso di necessità comprovata da certificato medico, e si realizza mediante la concessione di un contributo nella misura del 90% delle spese di viaggio di andata e ritorno, per biglietti con validità massima di 90 giorni, per aereo o nave in classe turistica, o treno II<sup>a</sup> classe.

#### **Limiti della spesa**

L'iniziativa è limitata ad un numero massimo di 50 persone all'anno.

#### **Criteri di graduazione delle agevolazioni**

Il contributo, nel caso la domanda venga accolta, viene concesso sempre nella misura del 90%.

#### **Criteri di priorità degli interventi**

Le domande possono essere accolte fino al raggiungimento del limite numerico sopra indicato e tenendo conto della disponibilità dei fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.

#### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

Le domande devono pervenire alla Provincia almeno 30 giorni prima della data presunta di inizio del viaggio e devono essere corredate da documentazione dalla quale risulti il comune trentino di origine, la data di emigrazione e la data dell'eventuale ultimo soggiorno in Italia. Nelle domande dovranno essere anche indicate le modalità alloggiative in Trentino.

#### **IV. Interventi di assistenza ai rimpatriati**

Secondo le previsioni di cui agli artt. 12 e 13 della L.P. 13/1986 saranno

adottati i seguenti interventi finalizzati ad agevolare il rientro definitivo in Italia degli emigrati trentini o dei loro discendenti e delle loro famiglie che intendono rimpatriare:

**IV.1.** concorso nelle spese di viaggio, di trasporto delle masserizie e dei macchinari e strumenti di lavoro;

**IV.2.** concessione di un contributo assistenziale;

**IV.3.** rimborso delle spese relative alla traslazione di salme di lavoratori e loro familiari emigrati all'estero ed ivi deceduti;

**IV.4.** corsi di formazione o riqualificazione professionale per emigrati rimpatriati.

#### **IV.1. Concorso nelle spese di viaggio e di trasporto**

##### **Tipologia di spesa ammissibile**

**a)** contributo per le spese di viaggio sostenute da ciascun componente il nucleo familiare in caso di rimpatrio definitivo;

**b)** contributo per le spese di trasporto delle masserizie;

**c)** contributo per le spese di trasporto di macchinari e strumenti di lavoro.

Ai fini del concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie non sono considerati emigrati i lavoratori dipendenti all'estero dello Stato, da enti e da istituzioni italiani, nonché i lavoratori che siano stati inviati in trasferta all'estero da imprese italiane. In caso di rientro per invalidità, infortunio, malattia professionale, o disoccupazione involontaria, si prescinde dal requisito dei due anni di residenza all'estero.

##### **Limiti della spesa**

I concorsi nelle spese di cui alle lettere a), b) e c) saranno erogati nelle misure massime previste all'art. 12, comma 1, della L.P.13/1986, a seconda della diversa tipologia di spesa. Non viene prefissato un limite numerico agli interventi.

##### **Criteri di graduazione delle agevolazioni**

I concorsi nelle spese di cui alle lettere a), b) e c) saranno concessi nelle misure

massime previste al citato art. 12, comma 1, della L.P.13/1986.

##### **Criteri di priorità degli interventi**

I contributi sono concessi sulla base della data di presentazione della domanda fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.

##### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

Le domande di cui alle lettere a), b) e c) devono essere presentate alla Provincia entro sei mesi dalla data del rimpatrio corredate dalla documentazione attestante il periodo di residenza all'estero, ovvero l'origine trentina del richiedente, l'avvenuto rimpatrio, anche degli eventuali familiari, l'acquisizione della residenza in un comune italiano, la composizione del nucleo familiare ed, infine, quella attestante le spese sostenute.

#### **IV.2. Concessione di un contributo assistenziale**

##### **Tipologia di spesa ammissibile**

E' prevista la concessione di un contributo assistenziale a carattere straordinario, previsto dall'art. 13 della L.P. 13/1986, nel caso di grave bisogno economico, accertato mediante indagine del servizio sociale, del nucleo familiare rimpatriato.

##### **Limiti della spesa**

Il contributo sarà concesso nella misura di lire 2.500.000. per ogni componente del nucleo familiare. Non viene prefissato un limite numerico agli interventi.

##### **Criteri di graduazione delle agevolazioni**

I contributi straordinari saranno concessi nella misura di lire 2.500.000. per ogni persona rimpatriata, componente il nucleo familiare.

##### **Criteri di priorità degli interventi**

I contributi sono concessi sulla base della data di presentazione della domanda fino ad esaurimento della



disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.

#### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

Le domande devono essere presentate entro sei mesi dalla data del rimpatrio, corredate dalla documentazione attestante il periodo di residenza all'estero, ovvero l'origine trentina del richiedente, l'avvenuto rimpatrio, anche degli eventuali familiari, l'acquisizione della residenza in un comune italiano, la composizione del nucleo familiare.

#### **Altri elementi previsti dalla normativa di settore o ritenuti necessari**

Al fine della determinazione dello stato di grave bisogno economico, accertato mediante indagine del servizio sociale, particolare rilevanza sarà riservata alla valutazione della specifica situazione personale e sociale, legata alla vicenda migratoria del soggetto o del nucleo familiare in questione, considerando le peculiari esigenze di inserimento socio-culturale-economico nel tessuto trentino, nonché l'eventuale precarietà della sistemazione alloggiativa e la necessità di ricostituire la normale dotazione d'uso di un'abitazione. A tal fine possono valere da riferimento le indicazioni contenute nelle determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della L.P. 12.7.1991, n. 14, riguardo agli interventi economici "una tantum".

### **IV. 3. Rimborso delle spese relative alla traslazione di salme di lavoratori e loro familiari emigrati all'estero ed ivi deceduti**

#### **Tipologia di spesa ammissibile**

Vengono rimborsate le spese sostenute per la traslazione in Italia di salme di lavoratori e loro familiari emigrati all'estero e ivi deceduti, per la parte eventualmente non coperta da enti o istituzioni pubblici o privati. Per spese di traslazione devono intendersi le sole spese di trasporto, comprese quelle per le relative procedure burocratiche.

#### **Limiti della spesa**

Il rimborso delle spese sarà concesso sulla base della documentazione presentata dal richiedente a norma dell'art. 12, comma 6, della L.P.13/1986. Non viene prefissato un limite numerico agli interventi.

#### **Criteri di graduazione delle agevolazioni**

La concessione del beneficio riguarderà la copertura integrale delle spese sostenute per la traslazione della salma. Non viene prefissato un limite numerico agli interventi.

#### **Criteri di priorità degli interventi**

I rimborsi sono concessi sulla base della data di presentazione della domanda fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.

#### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

La domanda deve essere presentata alla Provincia entro sei mesi dalla data del decesso, dal coniuge o dal convivente superstite, ovvero da uno dei genitori o dei figli superstiti, ovvero, purché facente parte del nucleo familiare alla data del decesso, da un fratello o sorella superstite e dovrà essere corredata dalla documentazione attestante il periodo di residenza all'estero del defunto, ovvero del richiedente, la data del decesso, la relazione di parentela tra il richiedente ed il defunto, il non ottenimento di altri contributi da parte di enti o istituzioni pubblici o privati ed, infine, quella attestante le spese sostenute.

### **IV.4. Corsi di formazione o riqualificazione professionale per emigrati rimpatriati**

#### **Tipologia di spesa ammissibile**

Per favorire la frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale, organizzati dalla Provincia o realizzati presso centri di formazione professionale, aziende, enti, istituzioni e associazioni formative del Trentino, la

Provincia può assegnare borse di professionalizzazione agli emigrati rimpatriati da non più di due anni.

#### **Limite della spesa**

Potranno essere concesse, per ogni anno, fino ad un massimo di 10 borse di professionalizzazione ciascuna dell'importo di lire 600.000. mensili per un periodo massimo di nove mesi.

#### **Criteri di graduazione delle agevolazioni**

Le borse di professionalizzazione verranno concesse nella misura sopra prevista.

#### **Criteri di priorità degli interventi**

I contributi sono concessi fino ad esaurimento del limite numerico previsto, tenendo conto dell'eventualità che il nucleo familiare presenti una situazione di grave bisogno economico, già accertato all'atto della concessione del contributo straordinario previsto dall'art. 13 della L.P. 13/86.

#### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

Le domande, dirette alla Provincia, dovranno essere presentate all'Ufficio Emigrazione almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso che si intende frequentare, unitamente alla documentazione comprovante l'origine trentina, la data di rimpatrio, la residenza e lo stato di famiglia.

#### **Altri elementi previsti dalla normativa di settore o ritenuti necessari**

Il beneficio sarà erogato per il 50% su presentazione del certificato di iscrizione e per la restante parte al termine del corso, previa presentazione dell'attestato di frequenza rilasciato dall'ente organizzatore.

### **V. Trasferimenti alle associazioni degli emigrati**

#### **V.1. Sovvenzioni per il sostegno dell'attività**

La Provincia concede alle Associazioni degli emigrati, riconosciute ai sensi del-



l'art. 21 della L.P. 13/86, un contributo annuale finalizzato alla parziale copertura delle spese dalle stesse sostenute in quattro ambiti: gestione, attività associative, solidarietà, promozione dello sviluppo.

Le sovvenzioni sono determinate in riferimento alle voci di spesa e secondo le misure di seguito elencate, tenendo conto che tra gli obiettivi dell'intervento provinciale - con riguardo all'attività posta in essere dalle Associazioni - emerge sì il rafforzamento della funzione sociale e di servizio rappresentata dall'associazionismo, ma soprattutto assume rilevanza primaria e prioritaria la finalità solidaristica e quindi gli interventi posti in essere a sostegno dell'autosviluppo sociale ed economico delle comunità trentine all'estero residenti in aree svantaggiate.

I criteri per la concessione di tali contributi vengono di seguito descritti, con riferimento a ciascuna tipologia.

### **Tipologia di spesa ammissibile**

**a)** spese di gestione: viene concesso un contributo per il funzionamento, in particolare per quanto riguarda le spese per il personale e le spese d'ufficio, ivi comprese quelle correlate all'eventuale affidamento all'esterno di incarichi di consulenza e/o collaborazione inerenti lo svolgimento di attività e quelle relative alle visite agli emigrati all'estero limitatamente al Presidente e al direttore dell'Associazione;

spese per le attività associative: viene concessa una sovvenzione per le attività di informazione, culturali e ricreative svolte dalle associazioni per il sostegno delle diramazioni all'estero;

**b)** spese per la solidarietà: la Provincia interviene per sopperire a situazioni di grave bisogno economico e a particolari emergenze di natura sanitaria di nuclei familiari di origine trentina all'estero. Destinatari degli interventi sono: gli emigrati di origine trentina per nascita o per residenza ed i coniugi o vedovi degli stessi nonché i discendenti fino al secondo grado se inabili al lavoro. Hanno diritto all'intervento, da considerarsi di carattere straordinario e temporaneo, gli aventi titolo purché il loro reddito risulti inferiore ai minimi stipendiali o pensionistici ricorrenti nel

Paese. Il sussidio viene erogato in moneta locale, fino alla concorrenza degli importi minimi di cui sopra. La sovvenzione per la solidarietà potrà essere utilizzata anche per l'erogazione di assegni di studio per la frequenza di regolari corsi scolastici o universitari nei Paesi di residenza, a favore di giovani meritevoli, appartenenti a nuclei familiari in situazione di grave bisogno economico;

**c)** spese per la promozione dello sviluppo: la Provincia interviene per il sostegno di progetti mirati a favorire l'instaurarsi di opportunità di autosviluppo delle comunità di emigrati in situazione di particolare disagio economico, sociale e culturale.

### **Limiti della spesa ammissibile**

Per quanto riguarda le spese per il personale di cui alla lettera a) possono venir ammesse le spese fino ad un numero massimo di quattro dipendenti per ogni Associazione riconosciuta, tenuto conto del numero di diramazioni all'estero, delle attività realizzate nell'anno precedente e di quelle programmate per l'anno seguente.

Attualmente risultano iscritte al "Registro delle Associazioni degli emigrati trentini all'estero" le seguenti Associazioni:

a) Associazione Trentini nel Mondo-O.n.l.u.s., che ha proprie diramazioni all'estero con sodalizi in Argentina (16), Australia (8), Belgio (4), Brasile (21), Canada (5), Cile (4), Francia (3), Germania (9), Gran Bretagna (1), Lussemburgo (1), Messico (1), Perù (1), Romania (1), Stati Uniti (18), Svizzera (12), Uruguay (2), Venezuela (1) e con le Federazioni di circoli presenti in Argentina, Australia, Belgio, Francia, Germania, Nord America e Svizzera, per complessivi 108 sodalizi.

b) Unione delle Famiglie Trentine all'Estero, che ha proprie diramazioni in Argentina (4), Svizzera (5), per complessivi 9 sodalizi.

L'importo concesso non potrà superare il 95% della spesa ammessa.

- L'importo concesso a ciascuna Associazione per quanto riguarda le attività associative di cui alla lettera b) non potrà superare l'85 % della spesa ammessa. L'importo massimo concesso per il sostegno di ciascuna diramazione

all'estero non potrà essere superiore al limite di lire 1.500.000.

- Gli interventi per la solidarietà di cui alla lettera c) potranno interessare complessivamente fino a 200 nuclei familiari per ogni anno, ai quali verrà destinato un assegno mensile rapportato alle reali condizioni economiche e comunque al livello dei minimi stipendiali o pensionistici ricorrenti nel Paese, e potranno inoltre riguardare l'erogazione di assegni di studio fino a 80 studenti meritevoli e bisognosi, fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per queste voci nello schema riepilogativo della spesa che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.

L'importo concesso coprirà il 100% della spesa ammessa.

- L'importo concesso per gli interventi di cui alla lettera d) coprirà il 100% della spesa ammessa.

- L'importo complessivo della sovvenzione non può comunque risultare superiore al 95% del totale della spesa ammessa, come stabilito dalla legge, né al disavanzo preventivato.

Al fine di garantire la necessaria trasparenza nella spesa ed assicurare un utilizzo del contributo provinciale pienamente coerente con le finalità per cui tale contributo viene concesso è ammessa compensazione esclusivamente fra le suddette voci di spesa a) e b), nella misura massima del 25%. L'erogazione della sovvenzione assegnata è disposta mediante versamento in via anticipata su presentazione di fabbisogni trimestrali di cassa, corredati, per i fabbisogni successivi al primo trimestre, dei rendiconti finanziari relativi ai periodi precedenti.

### **Criteri di graduazione delle agevolazioni**

- Le sovvenzioni relative alla tipologia di spesa di cui alla lettera a) sono determinate nella misura massima del 95% della spesa ammessa fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione;

- le sovvenzioni relative alla tipologia di spesa di cui alla lettera b) vengono determinate nella misura massima del





85% della spesa ammessa, fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione;

- le sovvenzioni relative alla tipologia di spesa di cui alla lettera c) vengono determinate nella misura del 100% della spesa ammessa fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.

- le sovvenzioni relative alla tipologia di spesa di cui alla lettera d) vengono determinate nella misura del 100% della spesa ammessa fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa, che sarà approvato annualmente con apposita deliberazione.

#### **Criteria di priorità degli interventi**

- Per quanto riguarda le spese di gestione si terrà conto del rilievo e della proiezione all'estero delle attività delle Associazioni, nonché della loro capacità di iniziativa, di progettualità, di autofinanziamento e di valorizzazione del volontariato;

- per quanto riguarda le spese inerenti le attività associative si valuterà la valenza delle stesse con riferimento agli obiettivi generali di mantenimento del legame con la terra d'origine, della capacità di aggregazione e socializzazione delle comunità trentine all'estero, di promozione del patrimonio artistico, culturale e storico del Trentino, della realizzazione di opportunità e strumenti che consentano ai sodalizi degli emigrati di essere protagonisti della promozione culturale nelle società di accoglienza;

- per quanto riguarda le spese per la solidarietà sarà valutata l'idoneità degli interventi proposti a soddisfare gli obiettivi generali di solidarietà fra emigrati e promozione dello sviluppo sociale;

- i progetti saranno esaminati dal Servizio competente sulla base della loro rispondenza agli obiettivi generali di solidarietà e sulla loro capacità di promuovere l'autosviluppo socio - economico - culturale di comunità trentine in situazione di difficoltà, con partico-

lare riferimento alla qualità progettuale, al ruolo della popolazione locale e alla sostenibilità nel tempo.

#### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

Le Associazioni interessate alle sovvenzioni devono inoltrare alla Giunta provinciale, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda corredata della documentazione elencata all'art. 22 della L.P. 13/1986 integrata dall'elenco nominativo, con relativi indirizzi, composizione e reddito del nucleo familiare, nota giustificativa dell'intervento e somma destinata a ciascuno, delle persone per le quali è richiesta la sovvenzione relativa all'intervento di solidarietà, nonché dall'elenco dei progetti di promozione dello sviluppo. La tutela sulla riservatezza dei dati personali in tal modo acquisiti è garantita dalla Legge 675/1996 sulla "privacy" delle informazioni sulle persone.

#### **Altri elementi previsti dalla normativa di settore o ritenuti necessari**

Per quanto riguarda le attività associative di cui alla lettera b) le Associazioni dovranno presentare una relazione semestrale sullo stato di attuazione delle iniziative descritte nel programma delle attività per le quali è stata chiesta la sovvenzione, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno.

Per quanto riguarda la solidarietà di cui alla lettera c), per ogni caso avente titolo ad uno degli interventi di cui sopra, alla nota giustificativa dell'intervento di cui sopra devono essere allegati i documenti in originale comprovanti il possesso dei requisiti, da conservare presso una delle diramazioni all'estero. Ogni versamento agli aventi titolo deve essere documentato da ricevuta firmata dall'interessato o da documentazione bancaria o postale comprovante l'avvenuto pagamento. Copia delle note e dei relativi documenti devono essere tenuti a disposizione della struttura provinciale competente, per almeno 5 anni, che potrà prenderne visione in qualsiasi momento.

Le Associazioni dovranno presentare l'elenco nominativo con i relativi indirizzi e le somme erogate a ciascuno, delle persone che hanno beneficiato

della sovvenzione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Per quanto riguarda la promozione dello sviluppo di cui alla lettera d), la relazione illustrativa di cui al comma 2, lettera a) del citato art. 22 dovrà contenere, per ciascun progetto per cui si richiede la sovvenzione, la descrizione delle azioni che si intendono svolgere nell'anno, con riferimento ai seguenti elementi:

- denominazione del progetto;
- contesto e giustificazione del progetto;
- descrizione e fattibilità;
- obiettivi specifici, risultati attesi, controparte e beneficiari;
- cronogramma delle attività;
- personale impiegato;
- metodologie d'intervento;
- sostenibilità.

e il piano finanziario dettagliato con l'indicazione delle spese previste suddivise per voci. Nel caso di progetti plurienali, la relazione dovrà altresì fornire in fase di prima presentazione elementi per la conoscenza del progetto nel suo complesso, e negli anni successivi elementi relativi allo stato di attuazione del progetto e del grado di coerenza con gli obiettivi prefissati nonché il rendiconto finanziario (entrate ed uscite di cassa) alla data di presentazione della domanda.

Tutta la documentazione dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione. Per ogni progetto dev'essere inoltre presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo una relazione informativa che descriva l'intervento effettuato nell'anno precedente evidenziandone l'andamento, le modalità di realizzazione e i risultati conseguiti, gli elementi di valutazione ed i motivi delle eventuali modifiche rispetto all'impostazione originaria. A tale relazione deve essere allegata, nei casi di opere civili, una documentazione fotografica adeguata.

#### **Rendicontazione**

In sede di rendicontazione, qualora l'Associazione sia soggetta contabilmente al controllo del collegio sindacale e qualora tenga una contabilità separata relativamente a ciascuna attività ammessa al finanziamento provinciale, dovrà essere prodotta la relazione al consuntivo dell'organo interno di controllo, nell'ambito del quale dovrà





risultare l'attestazione dell'inerenza delle entrate e delle spese imputate alle singole attività, nonché la valutazione dei relativi importi.

Dovranno, inoltre, essere specificati i criteri adottati per la ripartizione di eventuali entrate e spese comuni, da aggiungere a quelle direttamente imputabili alle singole attività.

Diversamente, qualora l'Associazione non tenga una contabilità separata e non sia soggetta al controllo di un collegio sindacale e quindi non sia possibile disporre della relativa attestazione, in sede di rendicontazione dovrà essere prodotta tutta la documentazione probatoria delle entrate e delle spese relative all'attività finanziata.

### **Recupero sovvenzioni**

Ad avvenuta presentazione dei documenti relativi alla rendicontazione, la struttura competente effettua – se del caso – il ricalcolo della sovvenzione concessa rapportando le percentuali di sostegno provinciale alle spese effettivamente sostenute sulle singole voci, considerando l'eventuale compensazione fra le voci di spesa a) e b).

Nell'effettuazione del ricalcolo della sovvenzione non verrà considerata tra le spese l'eventuale restituzione alla Provincia di quote di sovvenzioni e tra i ricavi quelli relativi alla sovvenzione della Provincia e quelli destinati a ripianare disavanzi di esercizi pregressi. La sovvenzione così rideterminata non dovrà essere superiore a quella già erogata e comunque non superiore alla differenza fra costi e ricavi relativi all'attività e agli investimenti ammessi a finanziamento, né superiore alla percentuale della sovvenzione complessiva concessa rispetto alla spesa effettivamente sostenuta. Nel caso di differenza positiva tra la sovvenzione concessa e quella così rideterminata si procederà al recupero di pari somma.

### **V.2. Sovvenzioni per interventi umanitari**

La Provincia interviene altresì per consentire la realizzazione di interventi di carattere umanitario ritenuti imprevedibili ed urgenti, tramite le Associazioni di cui all'art. 21 della

L.P. 13/86, sentita la competente commissione permanente.

### **Tipologie di spesa**

**a)** spese in conto capitale per la realizzazione di investimenti destinati ad ovviare a situazioni di disagio o di grave bisogno, personale o collettivo, verificatesi – o di cui si sia giunti a conoscenza – dopo la presentazione della domanda di sovvenzione di cui all'art. 22 della legge provinciale n. 13/1986, e il cui differimento nel tempo provocherebbe ulteriori disagi;

**b)** spese in conto corrente per la realizzazione di iniziative volte ad ovviare situazioni di disagio o di grave bisogno personale verificatesi – o di cui si sia giunti a conoscenza – dopo la presentazione della domanda di sovvenzione di cui all'art. 22 della legge provinciale n. 13/1986, e il cui differimento nel tempo provocherebbe ulteriori disagi.

### **Limiti della spesa**

I finanziamenti saranno concessi nella misura del 100% della spesa ammessa.

### **Criteri di graduazione delle sovvenzioni**

Non è prevista alcuna graduazione. In caso di accoglimento della domanda, la sovvenzione sarà pari al 100% della spesa ammessa.

### **Criteri di priorità degli interventi**

I finanziamenti saranno concessi sulla base della data di presentazione della domanda fino ad esaurimento della disponibilità di fondi prevista per questa voce nello schema riepilogativo della spesa approvato annualmente con apposita deliberazione.

### **Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare**

Le domande devono essere presentate alla Provincia prima dell'effettuazione dell'intervento, corredate da una relazione dettagliata sulla natura e gli scopi dello stesso, sulla situazione di disagio o di grave bisogno cui si intende ovviare e sulla relativa imprevedibilità, nonché sulle motivazioni dell'urgenza. Le domande andranno altresì corredate dal preventivo di spesa, dal computo metrico-estimativo e dai relativi elabo-

rati grafici per la tipologia a) e dal preventivo di spesa per la tipologia b).

### **Liquidazione e rendicontazione**

I finanziamenti possono essere erogati in più soluzioni in via anticipata su presentazione di fabbisogni di cassa fino ad un massimo del 75% della somma concessa; il pagamento del saldo è subordinato alla presentazione di una dettagliata relazione sull'intervento effettuato e sui risultati conseguiti nonché della documentazione probatoria della spesa sostenuta, che deve essere di importo almeno pari al finanziamento concesso.

### **Assistenza ai rimpatriati: Traslazione delle salme**

#### **La traslazione delle salme**

La Provincia rimborsa le spese sostenute per la traslazione in Italia di salme di lavoratori trentini e di loro familiari emigrati all'estero ed ivi deceduti (spese che non siano già coperte da enti pubblici o privati).

#### **Chi può fare la domanda?**

Il coniuge, il convivente superstite, uno dei genitori o dei figli, o un fratello o sorella superstite facente parte del nucleo familiare alla data del decesso del familiare.

Come fare la domanda?

La domanda va redatta su modulo da richiedere all'Ufficio Emigrazione, in marca da bollo da Lire 20.000.

A chi fare la domanda?

Alla Giunta della Provincia Autonoma di Trento - Via Romagnosi, 9 - 38100 Trento (Italia).

#### **Quando?**

Entro sei mesi dalla data del decesso del familiare.

#### **Quanti soldi?**

Sarà rimborsato l'intero importo della spesa documentata.

#### **I contributi vengono erogati fino ad esaurimento dei fondi previsti.**

Per informazioni è sempre a disposizione l'Ufficio Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento. Referente: Martina Saltori, tel. +39. 0461. 494755, fax 494758, e-mail: martina.saltori@provincia.tn.it



## Nuova Legge Provinciale ottobre 2000

### Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti

(Attenzione: al momento di andare in stampa la Legge non era ancora entrata in vigore perché mancava il visto del Commissario di Governo)

Il Consiglio Provinciale ha approvato;  
Il Presidente della giunta Provinciale promulga;  
la seguente legge:

#### Articolo 1

##### Principi e finalità

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce:
  - a) il significato e il valore della presenza all'estero di una consistente popolazione di origine trentina e il contributo dato dall'emigrazione all'edificazione del Trentino e alla sua promozione all'estero;
  - b) l'emigrazione quale risorsa culturale ed economica da valorizzare in un rapporto di reciproco interesse tra la comunità trentina residente e quella emigrata;
  - c) la positività di relazioni interculturali quale fonte di reciproco arricchimento e momento di concreta manifestazione di solidarietà internazionale.
2. La Provincia promuove e consolida, utilizzando le proprie competenze, le relazioni con i trentini all'estero e con i loro discendenti, in tal modo contribuendo all'attuazione delle politiche generali per gli italiani all'estero. In particolare essa promuove:
  - a) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento alla specificità trentina, quale strumento per la consapevolezza e la conservazione delle radici;
  - b) iniziative per favorire la diffusione dell'informazione sul Trentino e sull'emigrazione trentina;
  - c) iniziative rivolte a consolidare anche nella popolazione residente la conoscenza e la memoria storica circa la vicenda dell'emigrazione trentina e a far conoscere la realtà attuale delle comunità trentine all'estero e le culture dei paesi nei quali le stesse sono integrate;
  - d) forme di comunicazione, di formazione, di partecipazione, di solidarietà e di aiuto fra e per gli emigrati trentini;
  - e) la valorizzazione dell'associazionismo fra gli emigrati trentini;
  - f) iniziative per l'elevazione culturale, professionale e materiale di emigrati trentini in situazioni svantaggiate;
  - g) iniziative per favorire il pieno inserimento degli emigrati trentini nel contesto socio-economico della società di accoglienza;
  - h) la valorizzazione di competenze professionali ed imprenditoriali di trentini all'estero, anche al fine di favorire rapporti economici tra il Trentino ed i paesi nei quali si sono consolidate comunità di origine trentina;
  - i) interventi rivolti ad agevolare il rientro degli emigrati che intendono rimpatriare ed il loro inserimento o reinserimento nel contesto socio-economico della provincia.

#### Articolo 2

##### Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi della presente legge gli emigrati trentini all'estero. A tal fine sono considerati emigrati, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana:
  - a) le persone che, per nascita o per residenza, siano originarie di un comune appartenente all'attuale provincia di Trento e siano residenti all'estero per ragioni di lavoro per un periodo minimo di due anni;
  - b) il coniuge, non separato legalmente, ed i discendenti, residenti all'estero, delle persone in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

2. La qualifica di emigrato di cui al comma 1 permane per due anni dalla data di acquisto o di riacquisto della residenza in Italia.
3. In caso di rientro in Italia per invalidità, infortunio, malattia professionale o disoccupazione involontaria, si prescinde dal requisito dei due anni di residenza all'estero.
4. Fatta eccezione per le iniziative nell'ambito dell'informazione e della divulgazione culturale di cui all'articolo 7, sono escluse dagli interventi previsti dalla presente legge le persone dipendenti all'estero dallo Stato, da enti, istituzioni ed imprese italiani.
5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità di accertamento della qualifica di emigrato trentino all'estero e di ogni altro requisito necessario per l'accesso ai benefici disposti dalla presente legge.
6. Ai fini dell'assolvimento di oneri od obblighi e dell'accesso a benefici disposti da leggi provinciali, la posizione del cittadino emigrato trentino all'estero ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia è parificata a quella del cittadino iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.

#### Articolo 3

##### Consultori all'estero

1. Per la definizione e l'attuazione degli interventi a favore dei trentini all'estero, la Provincia si avvale della collaborazione di consultori, scelti nel numero massimo di quindici fra persone aventi i requisiti di cui all'articolo 2 e che abbiano maturato esperienze nell'ambito dell'associazionismo fra emigrati, degli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, del volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura.
2. Per la scelta dei consultori possono avanzare segnalazioni gli organismi associativi di primo e di secondo grado di cui all'articolo 6, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani e, ove costituiti, i comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205 (Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana), come da ultimo modificata dalla legge 18 dicembre 1997, n. 439.
3. Le segnalazioni devono essere effettuate entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, la Giunta provinciale nomina i consultori sulla base delle segnalazioni pervenute. In mancanza di segnalazioni, la Giunta provinciale provvede ugualmente alla nomina dei consultori.
4. I consultori sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per la durata della legislatura.
5. In caso di dimissioni, di impossibilità ad espletare il proprio mandato o di inadempienze, i consultori sono sostituiti dalla Giunta provinciale facendo riferimento ai nominativi già segnalati, ovvero per diretta scelta.
6. La competenza del consultore è riferita al territorio o a parti del territorio del Paese nel quale il consultore stesso risiede, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale sentiti gli organismi iscritti al registro di cui all'articolo 6 e, ove occorra, può essere estesa ad altri Paesi.

#### Articolo 4

##### Compiti del consultore

1. Il consultore è il referente della Provincia nell'area di competenza assegnatagli, dove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività



trentine ed opera su mandato della Provincia per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge. In particolare:

- a) mantiene i rapporti con gli emigrati trentini e con le loro associazioni, con gli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le autorità locali, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, con gli istituti italiani di cultura;
- b) contribuisce alla formulazione e all'attuazione degli interventi della Provincia, nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all'estero;
- c) entro il 31 ottobre di ogni anno presenta alla Giunta provinciale una relazione sullo stato delle collettività trentine che rappresenta.

2. L'attività dei consultori è svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dall'assessore provinciale competente per l'emigrazione o da un suo delegato.

3. Della nomina dei consultori è data comunicazione al Ministero degli Affari Esteri, al consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei Paesi rientranti nell'area di competenza dei consultori stessi.

4. Ai consultori sono corrisposti, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni nonché eventuali compensi in relazione a specifici incarichi sulla base di apposita convenzione, sentite le associazioni di cui all'articolo 6; agli stessi può essere altresì corrisposta una somma forfettaria per le spese telefoniche e postali sostenute nell'espletamento dei propri compiti determinata annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Il rimborso delle spese di cui al comma 4 non può essere superiore a quello previsto per i dirigenti provinciali.

### Articolo 5

#### Conferenza dei consultori e partecipazione delle associazioni

1. Allo scopo di definire le linee progettuali e programmatiche degli interventi provinciali in materia di emigrazione, viene convocata, di norma una volta all'anno, la conferenza dei consultori.

2. Alla conferenza partecipano i legali rappresentanti degli organismi iscritti al registro di cui all'articolo 6 e due consiglieri, di cui uno su indicazione delle minoranze, designati dal Consiglio provinciale per la durata della legislatura.

3. I legali rappresentanti degli organismi di cui al comma 2 vengono inoltre periodicamente convocati allo scopo di collaborare alla predisposizione e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi.

### Articolo 6

#### Associazioni e concessione di contributi alle stesse

1. La Provincia riconosce la funzione sociale, culturale, formativa ed assistenziale svolta dagli organismi associativi che, in base ad un ordinamento interno democratico, operano senza fini di lucro a favore degli emigrati trentini e dei loro discendenti, mantenendo vivi i legami con la terra d'origine.

2. Al fine di instaurare e consolidare i rapporti fra il Trentino e la gente trentina all'estero, è istituito presso l'ufficio emigrazione della Provincia il registro delle associazioni degli emigrati trentini all'estero. In detto registro sono iscritti gli organismi associativi di secondo grado aventi sede in provincia di Trento, che dimostrano di avere operato per almeno cinque anni, e costituiti da almeno cinque organismi associativi di primo grado di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'iscrizione al registro, gli organismi associativi di primo grado devono risultare costituiti da almeno trenta soci appartenenti a nuclei familiari distinti ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo

2; è considerata valida l'iscrizione ad un solo organismo associativo.

4. Nel caso di regioni in cui non sia presente alcun organismo associativo di primo grado, la Giunta provinciale può stabilire per la costituzione del primo di essi un numero minimo di soci di cui al comma 3 inferiore a venti.

5. Agli organismi iscritti nel registro la Provincia può concedere contributi annuali, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammessa, per sostenerne l'attività e per la realizzazione di specifici progetti d'intervento a favore di emigrati trentini all'estero e di loro discendenti.

6. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità e i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione al registro e di contributo, i criteri per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e per l'erogazione del contributo, nonché le modalità per i controlli e per la rendicontazione.

7. In deroga ai termini di cui al comma 6, la Provincia può concedere agli organismi iscritti nel registro sovvenzioni fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di interventi relativi a particolari esigenze di carattere umanitario rivestenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'urgenza.

### Articolo 7

#### Informazione e divulgazione culturale

1. La Provincia, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, può sostenere spese per la pubblicazione e la diffusione dell'informazione agli emigrati, con particolare riferimento agli interventi a favore dell'emigrazione e alla divulgazione culturale.

2. Al fine di promuovere nella popolazione trentina una maggiore conoscenza del fenomeno, dei problemi e della risorsa dell'emigrazione e per favorire forme di partecipazione, di incontro e di solidarietà, le pubblicazioni e i materiali inerenti l'emigrazione possono essere diffusi anche in provincia e a livello nazionale.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, le iniziative di cui al comma 1 possono essere estese ad enti, istituzioni e persone interessati alle problematiche dell'emigrazione trentina.

### Articolo 8

#### Attività sociali e culturali

1. La Provincia può sostenere spese per:

a) promuovere in Italia e all'estero incontri fra e con emigrati trentini, nonché incontri con le altre comunità regionali italiane all'estero e con le popolazioni dei paesi ospitanti;

b) fornire alle comunità trentine all'estero materiali, strumenti ed attrezzature per mantenere il collegamento e promuovere nelle società delle quali fanno parte la conoscenza delle specificità storiche, istituzionali, sociali, culturali ed economiche della terra trentina;

c) promuovere lo studio della lingua italiana;

d) contribuire, mediante apposite convenzioni e la messa a disposizione di idonei materiali, alla promozione e allo sviluppo all'estero di sezioni di cultura italiana presso università, scuole, biblioteche, istituzioni e centri culturali aperti alla generalità dei cittadini;

e) promuovere rapporti di gemellaggio tra scuole, associazioni, gruppi sportivi e organismi culturali del Trentino e le comunità di origine trentina all'estero, al fine di facilitare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali e di sensibilizzazione ai problemi dell'emigrazione.

2. La Provincia può altresì istituire borse di studio per la frequenza in Italia e all'estero di corsi scolastici anche universitari nonché per la partecipazione a soggiorni di studio e di qualificazione di insegnanti di lingua e cultura italiana, ancorché non di origine trentina, i quali operino a favore di comunità trentine all'estero.





**Articolo 9****Soggiorni e interscambi**

1. La Provincia può sostenere spese per promuovere ed organizzare soggiorni formativi e di istruzione ed iniziative di interscambio che coinvolgano studenti e lavoratori trentini ed emigrati.
2. Alle iniziative di cui al presente articolo possono partecipare emigrati all'estero originari di altre regioni italiane a condizione che le relative spese siano assunte dalle regioni competenti. In tal caso le spese sono anticipate dalla Provincia e successivamente reintegrate dalle regioni interessate.

**Articolo 10****Studi, indagini e ricerche**

1. La Provincia può sostenere spese per promuovere ed incentivare iniziative che consentano di acquisire al patrimonio storico - culturale del Trentino studi, indagini, ricerche, testimonianze, documenti e materiale d'archivio sul fenomeno migratorio. A tale scopo la Giunta provinciale può anche istituire borse di studio o di ricerca presso università, scuole, fondazioni, istituti e centri di ricerca italiani e stranieri, assegnare premi per tesi di laurea e per altri lavori di ricerca, nonché sostenere spese per la pubblicazione e divulgazione degli stessi.
2. I risultati delle iniziative di cui al comma 1 possono essere diffusi secondo quanto disposto all'articolo 7, comma 3.

**Articolo 11****Interventi di promozione e sviluppo**

1. La Provincia può sostenere spese a favore di singoli emigrati, di gruppi, di organismi associativi, di comunità trentine all'estero per la realizzazione di specifici interventi di promozione e sviluppo nei settori della formazione scolastica e professionale, della solidarietà e della promozione socio - economica.
2. Per la realizzazione delle attività e degli interventi di cui al comma 1 la Provincia può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'articolo 6 e di competenti uffici ed organismi dei Paesi nei quali le iniziative vengono attuate.

**Articolo 12****Interventi per il rimpatrio**

1. La Provincia può sostenere spese per l'accogliimento di nuclei familiari che rimpatriano, per il loro trasporto dalla località di arrivo sul territorio nazionale alla località di destinazione e per immediate necessità di prima sistemazione.
2. La Provincia può disporre il rimborso anche parziale delle spese di viaggio di rimpatrio ovvero, su motivata richiesta di uffici consolari italiani, disporre il prepagamento, nonché concorrere alle spese per il trasporto delle masserizie e, anche in presenza di interventi previsti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali di base, corrispondere speciali contributi e sostenere spese per favorire l'inserimento o il reinserimento in Italia.
3. La Provincia può rimborsare le spese sostenute per la traslazione in Italia di salme di emigrati all'estero, per la parte eventualmente non coperta da enti o istituzioni pubblici o privati. Per spese di traslazione devono intendersi le sole spese di trasporto, comprese quelle dipendenti dall'osservanza di prescrizioni di legge. La domanda è presentata alla Provincia, dal coniuge o dal convivente, ovvero da uno dei genitori o dei figli, ovvero da un fratello o sorella.
4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità e i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e per l'erogazione del

contributo, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 2.

**Articolo 13****Incentivazione alle attività economiche**

1. La Provincia attua interventi rivolti ad agevolare gli emigrati che rientrano definitivamente in Trentino e che avviano attività economiche, anche in forma associativa, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in materia di commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7, e dalle leggi provinciali di settore, nelle misure massime ivi previste.
2. La Provincia può inoltre concorrere in misura non superiore al 90 per cento alle spese documentate di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro posseduti all'estero e trasferiti in provincia per l'avvio di attività.
3. Nella concessione delle agevolazioni previste dalle leggi provinciali d'incentivazione alle attività economiche, a parità di condizione con gli altri richiedenti, è data priorità agli emigrati che siano rientrati da non più di un anno alla data di presentazione della domanda.

**Articolo 14****Interventi in materia di edilizia abitativa**

1. Nei piani previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono previsti annualmente specifici interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata da destinare agli emigrati di origine trentina. Fermo restando quanto diversamente previsto dal presente articolo, per l'attuazione degli interventi stessi si applica la disciplina contenuta nella medesima legge provinciale n. 21 del 1992, come da ultimo modificata dall'articolo 34 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale:
  - a) i termini per la presentazione delle domande;
  - b) la documentazione tecnico - amministrativa da allegare alla domanda;
  - c) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;
  - d) i criteri e le modalità per la concessione, la determinazione, l'erogazione e la liquidazione dei contributi;
  - e) i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica;
  - f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.
3. In deroga a quanto disposto all'articolo 82, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in ordine al rispetto dell'obbligo di occupazione, l'alloggio oggetto del contributo deve essere occupato entro cinque anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformità in caso di acquisto. Qualora l'alloggio venga occupato dopo il suddetto termine, il beneficiario è tenuto alla restituzione di una quota dei contributi già erogati nella misura e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. In caso di mancata occupazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di





realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformità in caso di acquisto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 82 della medesima legge provinciale n. 21 del 1992.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli emigrati già beneficiari di contributi concessi ai sensi delle previgenti disposizioni in materia di edilizia abitativa; sono inclusi i casi per i quali sia già stato adottato il provvedimento sanzionatorio in applicazione dell'articolo 55 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

5. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

### **Articolo 15**

#### **Assegnazione di aree edificabili**

1. Nell'assegnazione di aree destinate ai piani per l'edilizia abitativa ed ai piani per gli insediamenti produttivi, i comuni possono riservare, per un periodo di almeno due anni, una quota non superiore al 10 per cento delle aree stesse a favore di emigrati di origine trentina rimpatriati in provincia.

### **Articolo 16**

#### **Estensione degli interventi in materia di edilizia abitativa e di aree edificabili**

1. Gli interventi previsti dagli articoli 14 e 15 sono estesi ai cittadini della ex Jugoslavia di origine trentina, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, che abbiano stabilito la residenza in un comune della provincia di Trento in data successiva al 31 dicembre 1990 ed abbiano acquisito la cittadinanza italiana ovvero siano muniti di regolare permesso di soggiorno. Tale estensione opera per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Articolo 17**

#### **Funzionario delegato**

1. Il Presidente della Giunta provinciale ha la facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge. Ove ricorrano le condizioni, si applicano le norme di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14.

### **Articolo 18**

#### **Convenzioni**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dall'articolo 8 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, ricorrendo prioritariamente agli organismi associativi di cui all'articolo 6.

### **Articolo 19**

#### **Abrogazione e norme transitorie**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell'emigrazione);

b) l'articolo 8 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria);

c) gli articoli 20 e 21 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria);

d) l'articolo 9 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza);

e) l'articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 (Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa);

f) le lettere l, m) e n) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi);

g) l'articolo 46 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assettamento del bilancio per l'anno 1999).

2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di cui al comma 1 sono definiti secondo le procedure previste dalla legge provinciale 28 aprile 1986, n.13 e dalle disposizioni ivi richiamate.

3. Le domande presentate ai sensi della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, per le quali non si sia ancora provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere esaminate secondo la disciplina prevista dalla presente legge.

4. Nella prima applicazione della presente legge:

a) le associazioni già iscritte ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 sono iscritte nel registro delle associazioni degli emigrati trentini all'estero di cui all'articolo 6 della presente legge previa richiesta corredata dall'elenco dei rispettivi organismi associativi di primo grado con indicazione dei soci che li costituiscono e dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) fino al 31 dicembre 2000 gli interventi e le spese di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 possono essere attuati sulla base di quanto previsto dalla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13.

### **Articolo 20**

#### **Disposizioni finanziarie**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si provvede con la riduzione delle spese conseguenti all'abrogazione della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13, prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della presente legge (upb 21.4.110 – capitolo 31400 e upb 21.4.205 – capitolo 31408).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, si provvede con la riduzione delle spese conseguenti all'abrogazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera e), della presente legge (varie upb).

### **Articolo 21**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

